



COMUNE DI PRIZZI  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**ARO**  
**“Valle del Sosio”**

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO  
ANALOGO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA  
“Valle del Sosio Ambiente” s.c.a.r.l.**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23-01-2017

## Art. 1

### Istituzione del controllo analogo e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Prizzi nei confronti della Società consortile a responsabilità limitata "Valle del Sosio Ambiente".
2. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi pubblici locali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
3. Il controllo analogo, applicato solo alle società che gestiscono servizi in house-providing, si definisce come attività di vigilanza e controllo analogo a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale.
4. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti delle Società nonché da altri regolamenti comunali o dalla normativa statale.

## Art. 2

### Modalità di esercizio del controllo.

1. L'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" di cui fanno parte i comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi, esercita il controllo sulla società secondo quanto riportato nel contratto di servizio, nei seguenti commi ed articoli nonché nell'allegato "A" del seguente Regolamento.
2. L'unione esercita il controllo di cui al presente regolamento in nome e per conto dei Comuni soci della Società consortile a responsabilità limitata "Valle del Sosio Ambiente" coincidenti con i comuni facenti parte della stessa Unione, ogni volta che ne facciano richiesta, nel rispetto delle decisioni del singolo Consiglio Comunale.
3. Sono sottoposti all'approvazione dall'Unione, mediante controllo preventivo esercitato anche in nome e per conto di tutti i comuni facenti parte della Società consortile a responsabilità limitata "Valle del Sosio Ambiente", gli atti fondamentali di gestione del servizio di seguito indicati a titolo puramente semplificativo:
  - a) il programma degli interventi,
  - b) ogni operazione immobiliare,
  - c) assunzione di mutui, concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzie,
  - d) bilancio, programmazione economico-finanziaria, atti di spesa più importanti,
  - e) programmazione degli obiettivi,
  - f) predisposizione delle linee strategiche dell'attività sociale;
  - g) variazioni della dotazione organica;
  - h) atti di regolamentazione;
  - i) modifiche statutarie;
  - j) riduzione o aumento del capitale;

4. In particolare, tutti gli atti inerenti alla gestione e all'amministrazione adottati dagli organi di gestione della Società consortile a responsabilità limitata "Valle del Sosio Ambiente", per acquisti di beni e servizi per somme superiori a € 20.000,00 complessive, devono essere trasmessi all'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" entro 5 giorni (ovvero ad horas in caso di urgenza), anche in via telematica, per la presa d'atto ed eventuale richiesta di chiarimenti ovvero invito al riesame. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di invito a riesame l'efficacia degli atti di gestione ed amministrazione è sospesa e priva di effetti giuridici fino alla decisione definitiva da parte dell'Unione. Nel caso di necessità e di urgenza possono essere adottate adeguate misure cautelari idonee a non creare interruzioni del servizio.
5. L'Unione Valle del Sosio in contraddittorio con la Società consortile a responsabilità limitata "Valle del Sosio Ambiente", può esercitare i poteri di annullamento degli atti di gestione nonché quelli sostitutivi nel caso di inadempienze del gestore stesso.
6. La Società è tenuta ad adeguare le procedure interne per l'adozione e l'approvazione di atti ai contenuti nel presente Regolamento, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

### **Art. 3**

#### **Componenti dell'organo di controllo dell'Unione dei Comuni**

1. L'organo di controllo costituisce il punto di raccordo tra le Amministrazioni comunali dei Comuni dell'ARO Valle del Sosio e gli organi societari;
2. L'organo di controllo si avvale del personale in servizio nei comuni soci e dell'Unione in possesso di adeguata qualifica e competenza professionale.
3. L'organo di controllo potrà istituire sotto-commissioni che si occupino di specifiche attività di controllo della società partecipata.
4. Lo stesso, al fine di espletare le azioni di Vigilanza e Controllo ad esso demandate, potrà accedere a tutti i documenti contabili, sociali e chiedere informazioni all'organo amministrativo.
5. L'organo di controllo è costituito dalle seguenti figure:
  - a) Il segretario dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" (che assume la presidenza)
  - b) Segretario Comunale;
  - c) Responsabile del settore tecnico del Comune;
  - d) Responsabile del settore finanziario del Comune;
  - e) Revisore dei Conti del Comune;
  - f) Responsabile Tecnico dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio"
6. I componenti saranno scelti dal consiglio direttivo dell'Unione il quale dovrà rispettare i principi di rotazione annuale e rappresentanza di ogni singolo comune.
7. L'ufficio dell'organo di controllo è ubicato nella sede dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" in Prizzi, dove verrà custodita la documentazione inviata dalla Società.

#### **Art. 4**

##### **Controllo preventivo**

1. La Società entro il 30 settembre di ogni anno è tenuta a trasmettere all'Unione dei Comuni ed ai Comuni Soci copia del piano annuale dei servizi e dell'allegato piano economico-finanziario riferiti all'esercizio successivo.
2. L'Unione invia parere ed osservazioni alla Società entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine la Società consortile a responsabilità limitata "Valle del Sosio Ambiente" potrà non prendere in considerazione le comunicazioni ricevute in ritardo.
3. Entro 15 giorni dall'avvenuto completamento della procedura di cui sopra, la Società consortile a responsabilità limitata "Valle del Sosio Ambiente" ha l'obbligo di convocare secondo le norme dello statuto l'assemblea dei soci, delibera sul piano annuale dei servizi e sull'annesso piano economico-finanziario, e sugli eventuali pareri ed osservazioni ricevuti dall'Unione dei Comuni "Valle del Sosio".
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dallo statuto della società.

#### **Art. 5**

##### **Controllo concomitante**

1. La Società è tenuta ad inviare all'Unione dei Comuni entro 30 giorni dalla chiusura del semestre un REPORT nel quale sia contenuta l'analisi dell'andamento della gestione corrente, un quadro sintetico da comparare con la gestione previsionale approvata corredata da eventuali giustificativi relativi alle discordanze e sui provvedimenti correttivi adottati o da adottare.
2. Il Presidente, entro il 30 settembre, convoca l'Assemblea dei Soci per deliberare sull'eventuale variazione da apportare al piano annuale ed all'annesso piano economico-finanziario, che si rendessero urgenti e necessarie nel corso dell'esercizio.

#### **Art. 6**

##### **Controllo consuntivo**

1. La Società entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio è tenuta ad inviare all'Unione dei Comuni e ai Comuni, per l'esercizio del controllo, gli atti propedeutici ed essenziali ai fini della redazione del bilancio finale di esercizio, e le risultanze dello stesso per una corretta ed approfondita valutazione
2. Tutte le valutazioni ed osservazioni inviate dall'Unione dei Comuni e dai Comuni prima della Convocazione dell'Assemblea di Bilancio, saranno oggetto di apposita discussione nell'ordine del giorno di convocazione della stessa.

#### **Art. 7**

##### **Attività Straordinaria**

1. Nel caso in cui in uno o più territorio dei Comuni appartenenti all'ARO Valle del Sosio, si dovessero rendere necessario effettuare azioni o attività diverse da quelle legate

dall'ordinario svolgimento del servizio, la Società ha l'obbligo di informare i Comuni soci e l'Unione dei Comuni .

2. La Società ha il dovere di informare tempestivamente l'Unione dei Comuni ed i Comuni soci di tutte le emergenze connesse ad interruzioni del servizio non programmabili.
3. La Società ha il dovere di relazionare all'Unione dei Comuni ed al Comune Socio il superamento delle stesse e le soluzioni adottate.

#### **Art. 8**

##### **Incontri**

1. L'Unione dei Comuni ed il Comune Socio hanno diritto a promuovere ed ad ottenere dalla Società incontri e riunioni, per verificare e relazionare in ordine alle attività svolte dalla società, o in ordine a problematiche specifiche relative al proprio territorio, da tenersi presso la Casa Comunale.

#### **Art. 9**

##### **Accesso agli Atti**

1. L'Unione dei Comuni ed il Comune Socio hanno diritto, previa preventiva comunicazione e richiesta scritta, all'accesso, visione e copia di tutti gli Atti connessi alla gestione ed alle attività della Società, compatibilmente con le norme che regolano la tutela della Privacy:
2. Tale diritto è esteso a tutti i Consiglieri Comunali che ne faranno richiesta al proprio Comune di appartenenza, secondo le norme contenute nei rispettivi Regolamenti comunali che ne disciplinano il diritto.

#### **Art. 10**

##### **Norma Finale**

1. Qualora successivamente alla data di approvazione del presente regolamento intervenissero norme legislative di qualsiasi fonte in quanto applicabili, il regolamento stesso si riterrà automaticamente modificato in forza di legge, ovvero su proposte migliorative da parte dell'Ente d'Ambito, nelle parti oggetto della modifica.
2. L'Unione dei Comuni e la Società procederanno alla presa d'atto delle modifiche intervenute nella prima riunione utile che dovrà tenersi, di norma, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

## **Allegato A**

# **PROCEDURE APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO**

### **ART. 1**

#### **Atti fondamentali di gestione**

1. Il calendario dei lavori del consiglio d'Amministrazione (d'ora in poi CdA) della società o comunque le convocazione del CdA complete dell'ordine del giorno devono essere trasmesse all'Unione dei Comuni al momento della loro trasmissione ai componenti del CdA della Società secondo le previsioni dello statuto societario.
2. Tutte le deliberazione del CdA della Società devono essere inviate all'Unione dei Comuni prima della loro adozione e/o approvazione. Prima dell'adozione da parte della Società lo schema di delibera e/o di atto di gestione comunque denominato deve essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Unione dei Comuni corredato da relazioni ed atti propedeutici.
3. L'Unione dei Comuni procederà all'esame ad all'approvazione degli atti di norma entro 15 gg. lavorativi, salvo sospensioni per eventuali chiarimenti e/o richieste di elementi integrativi e di giudizio.
4. Per atti fondamentali s'intendono in mero titolo esemplificativo quelli di cui all'art. 2 del Regolamento .

### **Art. 2**

#### **Altri Atti di gestione**

1. Tutti gli atti di gestione devono essere inviati per conoscenza dell'Unione dei Comuni. Gli atti di gestione adottati dal CdA della Società consortile a responsabilità limitata "Valle del Sosio Ambiente" devono richiamare nelle premesse gli atti fondamentali di gestione del servizio, approvati preventivamente dell'Unione dei Comuni.
2. Nella premessa degli atti deve essere inoltre riportata una dettagliata motivazione e la documentazione eventualmente richiamata.
3. Gli atti di gestione che comportano una spesa superiore a 20.000,00 euro e che non rientrano negli atti d'indirizzo previsionali di bilancio e/o di assegnazione di risorse (nei quali vengono fissate le modalità di acquisizione di servizi e forniture) devono essere inviate all'Unione dei Comuni entro 5 gg. dalla loro adozione.
4. L'Unione dei Comuni, entro 10 gg. lavorativi dal ricevimento, procederà alla presa d'atto o richiesta di chiarimenti sulla legittimità dell'atto comunicandolo al gestore. Superati i 15 gg. dal ricevimento l'atto s'intenderà visto senza rilievi.
5. In caso di somma urgenza possono essere adottati ed attuati tutti gli atti di gestione necessari nel rispetto della normativa nazionale e